

Promemoria e aggiornamento del lavoro

n° 7/2026 del 15 aprile 2026

L'evoluzione del lavoro agile: dalla flessibilità organizzativa al rigore sanzionatorio del 2026 – linee guida e riferimenti normativi

L'istituto del lavoro agile nel nostro ordinamento ha percorso, nell'ultimo decennio, una parabola normativa di straordinaria intensità, transitando da una dimensione puramente sperimentale e sussidiaria a un pilastro strutturale del diritto del lavoro moderno. Per i professionisti chiamati a fornire consulenza aziendale, è oggi indispensabile ricostruire il *continuum* legislativo che lega la genesi della materia alle recenti e stringenti disposizioni sanzionatorie entrate in vigore nell'aprile del 2026.

La genesi: la Legge 22 maggio 2017, n. 81

Il punto di origine di questo percorso è rappresentato dalla **Legge n. 81 del 2017** (articoli 18-23), la quale ha introdotto il "lavoro agile" non come una nuova tipologia contrattuale, bensì come una **modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato**. Il legislatore del 2017 mirava a incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (il cosiddetto *work-life balance*), svincolando la prestazione da precisi limiti spaziali o temporali. In questa fase embrionale, il fulcro del sistema era — e teoricamente rimane — l'**accordo individuale**. Ai sensi dell'art. 19, l'accordo deve essere stipulato in forma scritta *ad probationem*, disciplinando l'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo e gli strumenti utilizzati dal lavoratore. Già in questa sede venivano poste le basi per il **diritto alla disconnessione**, sebbene in una formulazione che lasciava ampia autonomia alla negoziazione tra le parti.

La parentesi emergenziale e lo "Smart Working Semplificato"

Il biennio 2020-2022 ha segnato una frattura procedurale profonda. Per far fronte alla crisi pandemica, la normativa d'emergenza ha introdotto lo "smart working semplificato", che ha permesso l'attivazione della modalità agile attraverso una decisione unilaterale del datore di lavoro, prescindendo dall'accordo individuale richiesto dalla L. 81/2017. Sebbene questa fase abbia accelerato la digitalizzazione dei processi, ha anche generato una zona grigia di informalità che il legislatore post-pandemico ha inteso progressivamente riassorbire. Con il termine del regime emergenziale, il sistema è tornato alla sua configurazione originaria: la necessità imprescindibile di un contratto scritto e della comunicazione telematica al Ministero del Lavoro.

Il consolidamento e le tutele per le categorie protette

Successivamente, il quadro normativo si è arricchito con disposizioni mirate, tra cui il **D.Lgs. 105/2022** (di recepimento della Direttiva UE 2019/1158), che ha introdotto una priorità nell'accoglimento delle istanze di lavoro agile per i lavoratori con figli fino a 12 anni o con disabilità, nonché per i *caregiver*. Parallelamente, diversi provvedimenti (tra cui il D.L. 132/2023) hanno prorogato regimi di maggior favore per i cosiddetti "lavoratori fragili", confermando la natura del lavoro agile quale strumento di welfare e inclusione sociale.

La svolta del 2026: la Legge n. 34 e il nuovo regime sanzionatorio

Arriviamo così all'attuale assetto, segnato in modo indelebile dalla **Legge 11 marzo 2026, n. 34**. Questo intervento legislativo rappresenta un cambio di paradigma: l'attenzione si sposta dall'efficienza organizzativa alla **prevenzione dei rischi e alla sicurezza sul lavoro**.

La riforma ha modificato l'**Art. 3 del D.Lgs. 81/2008** (Testo Unico Sicurezza), inserendo il comma 7-bis, e ha novellato l'**Art. 55** del medesimo decreto. La novità più rilevante per i datori di lavoro riguarda l'**informativa scritta sui rischi generali e specifici**. Mentre in precedenza l'omessa consegna dell'informativa era considerata una violazione di natura prettamente civilistica, dal **7 aprile 2026** tale omissione è stata elevata al rango di **contravvenzione penale**.

Oggi, il datore di lavoro che non assolve all'obbligo di fornire (e aggiornare annualmente) l'informativa sulla sicurezza al lavoratore agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rischia sanzioni penali che prevedono l'**arresto da due a quattro mesi** o un'**ammenda fino a circa 7.400 euro**. Questo inasprimento riflette la volontà del legislatore di contrastare i rischi emergenti del lavoro da remoto, quali il tecnostress, l'isolamento sociale e le patologie muscolo-scheletriche derivanti da postazioni ergonomicamente inadeguate.

5. Gli obblighi attuali del datore di lavoro

Nel panorama vigente, il datore di lavoro è gravato da una serie di oneri precisi e non derogabili:

- **accordo individuale e forma scritta:** è obbligatorio stipulare un accordo che definisca la durata (tempo determinato o indeterminato), il preavviso per il recesso (ordinariamente 30 giorni, estesi a 90 per i lavoratori disabili ai sensi della L. 104/1992) e le modalità di riposo.
- **strumentazione e sicurezza:** il datore di lavoro rimane responsabile del buon funzionamento degli strumenti tecnologici forniti, ma soprattutto della tutela della salute. L'obbligo informativo deve ora includere istruzioni dettagliate sull'uso dei videoterminali e sull'idoneità dei locali scelti dal lavoratore.
- **diritto alla disconnessione:** l'accordo deve prevedere misure tecniche e organizzative che garantiscano l'effettiva irreperibilità del lavoratore fuori dalle fasce orarie concordate, rispettando il riposo minimo di 11 ore consecutive.
- **trattamento economico e normativo:** vige il principio di parità di trattamento (Art. 20, L. 81/2017): il lavoratore agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato ai colleghi che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
- **comunicazione telematica:** entro 5 giorni dall'inizio della prestazione (o dalla sua modifica/cessazione), il datore deve inviare la comunicazione obbligatoria tramite il portale del Ministero del Lavoro, pena sanzioni amministrative pecuniarie.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 7/2026 del 15 aprile 2026

Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2026

Scade il 30 aprile 2026 il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2026.

Il modello TR infatti deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro può avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.582,28 euro**. Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso:

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/201).

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del **limite di 5.000 euro annui**, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere **l'apposizione del visto di conformità** di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Scadenza al 30 aprile per il recupero dell'IVA su crediti inesigibili

Con l'avvicinarsi del 30 aprile, riportiamo l'attenzione su un'importante tema legato ai crediti non incassati da clienti soggetti a procedure concorsuali (liquidazione giudiziale/fallimento, concordato preventivo, ecc.).

Ricordiamo che è possibile recuperare l'IVA **senza dover attendere la chiusura della procedura**, ma anche che il diritto al recupero è legato a **scadenze molto rigide**.

Per tutte le procedure aperte dopo il **26 maggio 2021**, non è più necessario attendere il decreto di chiusura o il piano di riparto finale. Il diritto a emettere la Nota di Variazione IVA sorge nel momento stesso in cui il debitore viene assoggettato alla procedura, ovvero:

- dalla data della **sentenza** di liquidazione giudiziale;
- dalla data del **decreto** di ammissione al concordato preventivo.

Se un cliente è stato assoggettato a una procedura concorsuale nel corso del **2025**, si apre quindi una finestra temporale specifica per agire:

- **termine di emissione: la nota di variazione deve essere emessa** entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è nata la procedura. Per le procedure nate nel 2025, il termine ultimo è il **30 aprile 2026**;
- **termine di detrazione:** se la nota di variazione viene emessa in questi giorni (entro il 30 aprile 2026), l'IVA potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2026 o, al più tardi, nella dichiarazione IVA che presenteremo nel **2027**.

ATTENZIONE - superata la data del 30 aprile 2026, non sarà più possibile emettere note di variazione per le procedure nate nel 2025, con conseguente **perdita definitiva** del diritto al recupero dell'imposta.

Un esempio: la società (Alfa) vanta un credito di 10.000 € + IVA (2.200 €) verso un cliente (Beta) che è stato dichiarato insolvente con sentenza del **15 ottobre 2025**.

- **entro il 30 aprile 2026** Alfa deve emettere una Nota di Variazione in diminuzione;
- i 2.200 € di IVA verranno recuperati nella prima liquidazione IVA utile del 2026 o a conguaglio nella dichiarazione annuale IVA 2027.

Qualora la procedura concorsuale dovesse terminare con un riparto parziale, sarà necessario emettere una nota di variazione in aumento per la sola quota di IVA riscossa, restituendola allo Stato.

Decreto carburanti-bis: proroga taglio accise e incentivi alle imprese

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 167 del 3 aprile, ha approvato il decreto-legge n. 42/2026, contenente **misure urgenti per contenere gli effetti dell'aumento dei costi dei carburanti e sostenere imprese ed economia**.

Il decreto è già entrato in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 78 dello scorso 3 aprile.

Il nuovo decreto, noto come **"decreto carburanti bis"**, modifica il precedente (n. 38/2026 del 27 marzo) ed interviene sulle misure in materia di accise, con la rideterminazione temporanea, dall'8 aprile al 1° maggio 2026, delle aliquote su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, nonché delle aliquote applicate ai biocarburanti. Questa misura conferma e prosegue le disposizioni del primo decreto carburanti, tenendo conto dell'eccezionale aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Il testo recepisce inoltre l'accordo con le imprese per gli incentivi agli investimenti del piano **Transizione 5.0**. In base all'intesa con le organizzazioni datoriali rappresentative di categoria, sono stati **potenziati i contributi** da riconoscere alle imprese che hanno effettuato gli investimenti in materia di digitalizzazione ed efficienza energetica, rafforzando il credito d'imposta per chi aveva già presentato istanza ma non avevano trovato copertura nelle risorse inizialmente disponibili.

Il decreto introduce anche un credito d'imposta a favore delle **imprese agricole** per l'acquisto di gasolio e benzina destinati all'attività produttiva, con l'obiettivo di attenuare gli effetti del caro energia sul comparto primario.

Infine, vengono modificate le regole sui finanziamenti agevolati a valere sul fondo per la promozione integrata, destinati a sostenere **l'internazionalizzazione delle imprese italiane** colpite dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto, incrementando la quota di cofinanziamento a fondo perduto per le Piccole e Medie Imprese.

Le misure, si legge nel Comunicato Stampa del Governo, si applicano alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026, relative a investimenti per la transizione digitale o ecologica e per imprese che abbiano subito effetti negativi in termini di costi energetici, fatturato o flussi di cassa.

Cartelle, avvisi e rate: online il nuovo servizio per consultare la posizione debitoria completa

L'Agenzia Entrate-riscossione ha aggiornato il servizio **"Situazione debitoria – consulta e paga"**, introducendo nuove funzionalità e informazioni più complete su cartelle e avvisi, oltre ad un prospetto di sintesi che consente di avere una visione completa e immediata della propria posizione debitoria.

La nuova release del servizio offre inoltre un'interfaccia più chiara ed intuitiva e permette al contribuente di navigare facilmente tra i diversi atti, verificarne i dettagli ed eventualmente procedere direttamente al pagamento online.

In particolare, tramite il servizio è possibile:

- consultare e scaricare la propria Situazione debitoria – l'elenco dei documenti a debito e quello dei documenti saldati – aggiornata a partire dall'anno 2000;
- verificare le procedure attive;
- visualizzare e monitorare i piani di rateizzazione e di Definizione agevolata;
- consultare il dettaglio di ciascun atto;
- effettuare al pagamento direttamente online.

Il servizio è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed è raggiungibile:

- dall'area riservata "Cittadini" e "Imprese", a cui si accede tramite identità digitale (Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate)
- dall'area EquiPro, riservata agli intermediari fiscali abilitati a Entratel.

Dopo l'accesso il contribuente può consultare il dettaglio degli atti a suo carico e richiedere il **prospetto di sintesi**, che riporta **tutti i documenti intestati al codice fiscale oggetto dell'interrogazione** per tutti gli ambiti provinciali nei quali sono presenti documenti da saldare. Il documento viene reso disponibile per il download per **24 ore**.

Nel prospetto sono riportati la tipologia del documento, l'ente creditore, la data di notifica, l'importo del carico iniziale, gli importi versati, le eventuali sospensioni, le somme interessate da misure agevolative, il residuo da versare e il totale aggiornato. Viene inoltre evidenziata la presenza di eventuali procedure cautelari o esecutive, di piani di rateizzazione o di definizioni agevolate.

[Consulta la guida al servizio.](#)

Eu Inc. La nuova "società europea a responsabilità limitata"

Con la presentazione della proposta di regolamento sulla **Eu Inc.** del 18 marzo 2026, la Commissione europea ha preannunciato un cosiddetto **"28° regime"**: un nuovo modello societario uniforme che punta a superare la frammentazione dei 27 ordinamenti nazionali per offrire alle imprese un'identità giuridica immediatamente riconoscibile in tutta l'Unione.

Grazie a un'interfaccia digitale basata sul sistema ****Bris**** (l'interconnessione dei registri delle imprese), sarà possibile costituire una Eu Inc. interamente online.

La proposta prevede due percorsi:

- **Procedura Fast-Track**: basata su modelli standard, garantisce la registrazione entro 48 ore con un costo massimo di 100 euro
- **Procedura Tailor-Made**: per esigenze più complesse, che segue i tempi e i costi delle normative nazionali pur mantenendo la matrice europea.

Il sistema si fonderà sul principio del **"once-only"**: le informazioni fornite all'avvio verranno condivise automaticamente tra registri, autorità fiscali e degli effettivi beneficiari, eliminando inutili duplicazioni burocratiche.

Tra le caratteristiche della Eu Inc. segnaliamo:

- non è previsto alcun obbligo di versamento minimo iniziale di Capitale
- le "azioni" possono essere prive di valore nominale e sono integralmente dematerializzate, agevolando i trasferimenti online e l'ingresso di investitori
- l'organo amministrativo può essere composto anche da un solo membro e le assemblee possono svolgersi totalmente in digitale.

Nonostante la spinta verso la velocità, la proposta non rinuncia ai controlli di legalità. Il ruolo del notaio (o delle autorità competenti nazionali) resterà centrale per prevenire abusi, venendo però integrato in un flusso digitale coordinato.

Per facilitare l'operatività internazionale, i documenti societari saranno esenti da "legalizzazione o apostille" e gli atti dovranno essere redatti sia nella lingua nazionale che in una lingua d'uso negli affari internazionali.

Il regolamento introduce anche procedure semplificate per la liquidazione di società solvibili e strumenti specifici per l'insolvenza delle startup.

La Eu Inc. non sostituirà le forme societarie esistenti, ma si affiancherà ad esse.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella [scheda informativa](#).

Global Minimum Tax: le specifiche tecniche per la dichiarazione

L'Agenzia Entrate, con il [Provvedimento dell'8 aprile 2026](#), ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla Global Minimum Tax.

Tale sistema, volto a garantire un livello impositivo minimo per i grandi gruppi multinazionali e le imprese nazionali di rilevanti dimensioni, prevede la presentazione di un modello di dichiarazione annuale per l'imposizione integrativa.

Le nuove specifiche riguardano l'invio dei dati relativi all'imposta minima integrativa, all'imposta minima suppletiva e all'imposta minima nazionale.

Bonus mobili: la detrazione per il 2026

Anche nel 2026 resta accessibile il bonus mobili ossia la detrazione Irpef del 50% riconosciuta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di interventi di recupero edilizio.

Per beneficiare della detrazione è necessario che gli acquisti siano collegati a interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su singole unità immobiliari residenziali o su parti comuni di edifici residenziali.

La data di inizio degli interventi deve essere anteriore a quella in cui vengono sostenute le spese per mobili ed elettrodomestici.

Inoltre, gli interventi edilizi devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui vengono effettuati gli acquisti agevolabili. Quindi, per le spese sostenute nel 2026, i lavori di ristrutturazione non devono essere stati avviati prima del 1° gennaio 2025.

Bonus "nuovi nati 2026": al via le domande sul portale INPS

L'INPS ha ufficialmente aperto le procedure telematiche per richiedere il "Bonus Nuovi Nati 2026", la misura di sostegno pensata per accompagnare le famiglie nei primi, bellissimi (e costosi) mesi di vita dei piccoli.

Possono richiederlo i genitori di bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2026.

Il beneficio è legato all'ISEE del nucleo familiare, con importi proporzionali alla fascia di reddito per garantire maggiore supporto a chi ne ha più bisogno.

La domanda può essere presentata:

- esclusivamente online attraverso il portale istituzionale INPS, accedendo con SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS
- entro 90 giorni dalla nascita o dall'ingresso in famiglia del minore.

Per approfondire <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.bonus-nuovi-nati.html>

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.